

N. 274

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)»

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
il 2 settembre 2003)**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "DISPOSIZIONI ULTERIORI DI RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) E ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (ENRM)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Governo, in attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 6.7.02, n. 137, ha adottato lo schema di decreto legislativo di riordino dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" che, insieme con gli schemi legislativi di riordino del CNR (di cui il provvedimento in esame costituisce un'integrazione), dell'INAF e dell'ASI, modifica i precedenti provvedimenti di riordino adottati nel 1999, sulla base della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lett. d) della legge 15.3.1997, n. 59.

Con il presente decreto vengono operati lo scorporo e la fusione dell'Istituto "G. Colonnetti" del CNR con l'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" con conseguente costituzione di una struttura che assume la denominazione di "Ente nazionale di ricerca metrologica" (E.N.R.M.), al fine di razionalizzare le attività di ricerca scientifica necessarie a rendere disponibili misure e campioni confrontabili, affidabili e di precisione, adeguate a specifiche applicazioni.

Come nel caso del CNR, dell'INAF e dell'ASI, il riordino in esame mira più in generale all'adeguamento della nuova struttura al mutato contesto europeo, così da favorire l'inserimento nelle reti di ricerca europee e internazionali. E' da rilevare al riguardo che il VI° programma quadro dell'Unione europea prefigura la realizzazione di un sistema europeo della ricerca. E concentra i finanziamenti su reti di centri di eccellenza e su programmi integrati, a carattere interdisciplinare, e che le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19.4.2002, recepiscono tali indicazioni a livello nazionale.

Per agevolare il conseguimento delle sue finalità si è ritenuto di dotare l'E.N.R.M., così come gli altri enti riordinati, di strutture omogenee, e di determinare i compiti e le funzioni degli organi in modo puntuale, fermo restando che la determinazione dell'assetto organizzativo è demandato ai regolamenti interni, dovendo il decreto legislativo limitarsi ad enunciare solo i principi generali.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 indica gli obiettivi che ci si prefigge di conseguire attraverso l'emanazione del provvedimento di riordino.

L'articolo 2 definisce le finalità dell'ente nei vari settori della ricerca, confermandone la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia scientifica, finanziaria e contabile.

L'articolo 3 elenca le attività attraverso le quali l'ente concretizza in modo operativo i propri fini.

L'articolo 4 determina gli organi di gestione dell'ente nel numero di quattro (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio scientifico e collegio dei revisori) mentre l'articolo 5 rimette al regolamento di organizzazione e funzionamento la definizione della struttura organizzativa dello stesso ente.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 definiscono la composizione e le funzioni degli organi di gestione individuati nell'articolo 4 e, rispettivamente, del presidente, del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico, del collegio dei revisori dei conti.

I successivi articoli 10, 11 e 12, contengono disposizioni relative alla struttura organizzativa dell'ente e alle sue articolazioni, dettagliando in particolare le funzioni del comitato di valutazione (art. 10), del direttore generale (art. 11) dei dipartimenti (art. 12). In particolare, per quanto concerne il comitato di valutazione (art. 10), è previsto che esso provveda alla valutazione dei risultati della ricerca dell'ente, tenendo conto di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Si è ritenuto, pertanto, opportuno derogare la norma, contenuta nell'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che rimette allo stesso CIVR la determinazione dei criteri per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca. Ciò in quanto sembra più razionale ricondurre al Ministero, nell'ambito del suo potere di vigilanza, la competenza a stabilire criteri omogenei per la valutazione della ricerca, da adottare nell'ambito di tutto il sistema delle istituzioni pubbliche di ricerca, fermo restando l'apporto tecnico del CIVR, che su tali criteri è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio.

L'articolo 13 contiene disposizioni specifiche relative agli organi indicati nei precedenti articoli, disponendo che le incompatibilità con le diverse cariche sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento; stabilisce altresì le modalità per la determinazione di compensi e indennità di carica.

L'articolo 14 introduce i piani di attività dell'ente, della durata triennale e con aggiornamenti annuali e ne disciplina le modalità di approvazione riconoscendo all'ente medesimo la competenza a determinare, in autonomia, gli organici del personale.

Nell'articolo 15 sono indicate le entrate dell'ente, derivanti da contributi, da contratti o royalties o da ogni altra eventuale fonte.

L'articolo 16 stabilisce gli strumenti ai quali l'ente può ricorrere, secondo criteri e modalità determinate con il regolamento di organizzazione e funzionamento, per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L'articolo 17 riconosce all'E.N.R.M. l'autonomia di adottare propri regolamenti secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge 9.5.1989, n. 168, definendo i contenuti essenziali del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

L'articolo 18 prevede l'invio dei bilanci preventivi e consuntivi dell'ente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca confermando che il controllo da parte della Corte di Conti sull'E.N.R.M., si esercita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14.1.1994, n. 20.

L'articolo 19 disciplina lo stato giuridico del personale dell'ente prevedendo che l'ente attraverso il regolamento sul personale, stabilisca le procedure e le modalità di assunzione del personale di ricerca sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

L'articolo 20 amplia quanto già previsto dal decreto legislativo 19/99 per quanto riguarda lo svolgimento di attività di insegnamento e di ricerca da parte del personale dell'E.N.R.M. presso le università, e lo svolgimento di attività di ricerca presso l'E.N.R.M. da parte di professori e ricercatori universitari, sulla base del principio della piena reciprocità, così da assicurare la valorizzazione dei ricercatori degli enti di ricerca come previsto dalla legge delega.

L'articolo 21 definisce la disciplina riguardo allo scorporo e alla fusione dell'istituto "G. Colonnetti" del CNR con l'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris". Inoltre dispone l'abrogazione della legge 25.7.1956, n. 925.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI ULTERIORI DI RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) E ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (ENRM)"

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

IMPATTO COMUNITARIO

Non si ravvisano profili di impatto comunitario.

IMPATTO NORMATIVO

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge 6.7.2002, n. 137 con la quale il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. d) della legge 15.3.1997, n. 59. Viene abrogata la legge 25.7.1956, n. 925.

IMPATTO COSTITUZIONALE

Non si ravvisano profili di impatto con la costituzione.

IMPATTO NORMATIVO REGIONALE-AUTONOMIE LOCALI

Non è individuabile alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

IMPATTO AMMINISTRATIVO

Non ci sono norme con impatto diretto sul Ministero.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI ULTERIORI DI RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) E ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (ENRM)".

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il decreto legislativo si inquadra in un complessivo e sistematico disegno di riforma degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, preordinato a costituire una rete di ricerca in cui ogni singolo ente o struttura è focalizzato su missioni e compiti specifici, eliminando le sovrapposizioni e le duplicazioni di competenze e procedendo alla soppressione e all'accorpamento di enti che svolgono attività analoghe o complementari.

Tale intervento favorirà lo snellimento e la semplificazione delle attività gestionali e una complessiva riduzione dei costi di funzionamento dell'intera rete degli enti; conseguentemente consentirà di aumentare la quota di risorse destinata ad attività di ricerca rispetto a quella destinata a spese di amministrazione e generali.

In particolare l'Ente nazionale di ricerca metrologica (E.N.R.M.) nasce dalla fusione dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" con l'Istituto di metrologia "G.Colonnetti" del C.N.R., che operano su discipline analoghe e complementari e sono adiacenti anche quanto ad allocazione fisica.

Il provvedimento di riordino prevede l'istituzione di un unico "Dipartimento" a cui sarà preposto un "Direttore di Dipartimento".

Tale riorganizzazione non comporta costi aggiuntivi ma anzi potrebbe comportare minori spese, in quanto l'indennità da attribuire al Direttore di Dipartimento sostituisce quella vigente per il direttore dell'Istituto di metrologia "Colonnetti" e per il "responsabile scientifico" dell'I.E.N..

Analoga considerazione può essere espressa per le spese di gestione e di manutenzione edifici e apparecchiature tecniche, che saranno trasferite a carico del nuovo Ente nazionale di ricerca metrologica (E.N.R.M.).

UFFICIO LEGISLATIVO

*SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI ULTERIORI DI
RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) E
ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (ENRM)"*

31 luglio 2003

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 25 luglio 1956, n. 925;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

VISTE le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
.....;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. I
Oggetto

1. Il presente decreto ad integrazione e modifica del decreto legislativo, legislativo 4 giugno 2003, n. 127, disciplina lo scorporo dell'istituto "G. Colonnetti" dal CNR, e la sua fusione con l'istituto elettrotecnico "Galileo Ferraris". La struttura derivante dalla fusione dei due predetti istituti assume la denominazione di "Ente nazionale di ricerca metrologica" (E.N.R.M.).

2. Il presente decreto legislativo definisce inoltre le finalità, le attività, gli organi, i principi di organizzazione e le modalità di funzionamento dell'E.N.R.M. al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

- a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
- b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;
- c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;
- d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;
- e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
- f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;
- g) valutare i risultati della ricerca.

Art. 2
Finalità dell'Ente

1. L'E.N.R.M. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, nei campi della metrologia. L'E.N.R.M. fa parte del sistema nazionale di taratura e svolge le attività già di competenza dell'istituto "G. Colonnetti" e dell'Istituto elettrotecnico "Galileo Ferraris" ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 11 agosto 1991 n. 273. L'ente, inoltre, valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti.

2. L'E.N.R.M. ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente regolamento, alla legge n. 168 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita nei confronti dell'E.N.R.M. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle attività produttive e l'E.N.R.M. stipulano apposite convenzioni per l'individuazione, in particolare, delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia.

Art. 3
Attività dell'E.N.R.M.

1. L'E.N.R.M.:

- a) realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi della metrologia scientifica, sia tramite le strutture proprie, sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- b) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche;
- c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese;
- d) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
- e) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- f) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo della metrologia e della definizione degli standard, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- g) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
- h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Art. 4
Organi

1. Sono organi dell'E.N.R.M.:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5
Principi di organizzazione

1. L'E.N.R.M definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base dei principi di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il direttore generale e il dipartimento.

Art. 6
Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;
- b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
- c) attribuisce gli incarichi al direttore generale e al direttore di dipartimento previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;
- d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali. E' nominato con la procedura di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998 n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Art. 7
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

- a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
- b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
- c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
- d) delibera i regolamenti dell'ente;
- e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
- f) nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore generale;
- g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai direttori di dipartimento;
- h) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
- i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
- l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.

2. Il consiglio è composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'E.N.R.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due designati dal Ministro della attività produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

Art. 8
Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico:

- a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
- b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
- c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.

2. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'E.N.R.M. che lo presiede, da nove componenti, con qualificata professionalità ed esperienza scientifica nei settori di competenza dell'ente, di cui due designati dal presidente, uno designato dal Ministro delle attività produttive, tre scelti dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dal direttore del dipartimento e tre eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 9
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 10
Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione è composto da sei membri esterni all'ente, in possesso di elevata qualificazione scientifica nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra cui il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.

Art. 11
↳ Direttore generale

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente. Esso dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:

- a) predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
- b) elabora, sulla base delle indicazioni del dipartimento, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
- c) predispose gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione.
- d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 12 *Dipartimenti*

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini della programmazione e della realizzazione delle attività di ricerca dell'ente.

2. Il dipartimento:

- a) propone al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per le attività di competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi incluse l'acquisizione delle risorse umane;
- b) gestisce i programmi e progetti di ricerca definiti dal piano e dai relativi aggiornamenti e loro affidati dal Consiglio di amministrazione;
- c) istituisce, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
- d) propone al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e formazione dei ricercatori e tecnologi;
- e) cura le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza;
- f) favorisce l'integrazione con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello comunitario ed internazionale;
- g) svolge, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supporta i ricercatori nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
- h) presenta al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta;
- i) gestisce gli acquisti correnti nelle modalità definite dai regolamenti dell'ente.

3. L'incarico di direttore di dipartimento è a tempo pieno ed è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di competenza dell'E.N.R.M. sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico dura cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 13
Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'E.N.R.M.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale e il direttore di dipartimento, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi del direttore di dipartimento e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato, un commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
7. L'E.N.R.M. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 14
Piani di attività

1. L'ENR.M. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorso 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che si esprimono entro 30 giorni, decorso i quali si prescinde dal parere.

3. L'ENR.M., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

Art. 15
Entrate dell'E.N.R.M.

1. Le entrate dell'E.N.R.M. sono costituite:

- a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
- b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
- d) dai contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
- e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
- f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di Know-how;
- g) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 16 *Strumenti*

1. L'E.N.R.M. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2. L'E.N.R.M. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.

Art. 17 *Regolamenti*

1. L'E.N.R.M. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

- a) definisce l'articolazione organizzativa e gli ambiti di attività del dipartimento e dei servizi generali;
- b) stabilisce le procedure per la nomina del direttore di dipartimento;
- c) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.

3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

- a) definisce uno schema tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
- c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
- d) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- e) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20% contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il regolamento del personale:

- a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
- b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato.

Art. 18

Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'E.N.R.M. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, da parte della Corte dei conti.

Art. 19 *Personale*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'E.N.R.M. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. L'E.N.R.M., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'E.N.R.M., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

4. L'E.N.R.M., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti principi:

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati

enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449 con valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le scadenze indicate nel piano triennale.

Art. 20
Mobilità con le università

1. Il personale di ricerca in servizio presso l'E.N.R.M. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'E.N.R.M.. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli istituti dell'E.N.R.M..
3. Il personale di ricerca dell'E.N.R.M. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimento o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'E.N.R.M. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 21

Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" nonché il direttore e il Comitato di istituto dell'Istituto "G. Colonnetti" del CNR ed è nominato, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalità dei due istituti nella fase transitoria fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione, nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori dell'Istituto "Galileo Ferraris", nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Il commissario provvede, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 17 definendo anche le modalità per la fusione dei due istituti.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 l'Istituto "G. Colonnetti" del CNR è fuso nell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" e la struttura derivante dalla fusione dei due istituti assume la denominazione di "Ente Nazionale di ricerca metrologica - E.N.R.M.". A decorrere dalla stessa data sono abrogati i regolamenti dell'Istituto "Galileo Ferraris". Nell'E.N.R.M. confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature dell'Istituto "Galileo Ferraris" nonché i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature in uso all'Istituto "G. Colonnetti" individuati secondo modalità definite dagli stessi regolamenti. Confluiscono, altresì nell'E.N.R.M., il personale dell'Istituto "Galileo Ferraris" ed il personale in servizio nell'Istituto "G. Colonnetti" alla data del 27 giugno 2003, individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1 d'intesa con il CNR, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il predetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale e l'eventuale trattamento di fine rapporto.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 13, comma 6.

4. La dotazione organica dell'E.N.R.M. è rideterminata ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nella tabella di cui all'allegato II.

5. La tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 è sostituita dall'allegato I al presente decreto legislativo.

6. La legge 25 luglio 1956, n. 925 è abrogata.

Allegato I

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) – Dotazione organica

PROFILO	LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA **
Dirigente generale		2
Dirigente		32
Totale Dirigenti		34
Dirigente di ricerca	I	690
I Ricercatore	II	1433
Ricercatore	III	1348
Totale Ricercatori		3471
Dirigente Tecnologo	I	56
I Tecnologo	II	107
Tecnologo	III	108
Totale Tecnologi		271
Funzionario di Amministrazione	IV	234
	V	219
Totale Funzionari di Amministrazione		453
C.T.E.R.	IV	508
	V	690
	VI	822
Totale C.T.E.R.		2020
Collaboratore di Amministrazione	V	73
	VI	107
	VII	183
Totale Collaboratori di Amministrazione		363
Operatore Tecnico	VI	217
	VII	344
	VIII	563
Totale Operatori Tecnici		1124
Operatore di Amministrazione	VII	74
	VIII	106
	IX	186
Totale Operatori di Amministrazione		366
Ausiliario Tecnico	VIII	33
	IX	46
	X	83
Totale Ausiliari Tecnici		162
Ausiliario di Amministrazione	IX	37
	X	37
Totale Ausiliari di Amministrazione		74
TOTALE		8338

** A tale dotazione va aggiunto il personale indicato nelle tabelle n. 2, 3, 4 e 5 allegate al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

Allegato II

ENTE NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (E.N.R.M.)

DOTAZIONE ORGANICA

PROFILO	LIVELLO	IEN	IMGC	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigente di ricerca	I	8	3	11
I Ricercatore	II	19	13	32
Ricercatore	III	26	17	43
Totale ricercatori				86
Dirigente tecnologo	I	2	-	2
I Tecnologo	II	4	2	6
Tecnologo	III	8	1	9
Totali Tecnologi				17
I Dirigente	II*	1	-	1
Dirigente	III	1	-	1
Totale Dirigenti				2
Funzionario di Amministrazione	IV	4	-	4
	V	2	2	4
Totale Funzionario di Amm.ne				8
Collaboratore Tecnico	IV	3	9	12
	V	8	15	23
	VI	32	11	43
Totale C.T.E.R.				78
Collaboratore di Amministrazione	V	2	-	2
	VI	3	1	4
	VII	7	-	7
Totale Collaboratori Amm.ne				13
Operatore Tecnico	VI	3	2	5
	VII	1	1	2
	VIII	12	3	15
Totale Operatori Tecnici				22
Operatore di Amministrazione	VII	2	1	3
	VIII	2	4	6
	IX	-	-	-
Totale Operatori di Amm.ne				9
Ausiliario Tecnico	VIII	1	-	1
	IX	-	2	2
Totale Ausiliari Tecnici				3
Ausiliario di amministrazione	IX	-	-	-
TOTALE				237+1

- Direttore generale con contratto T.D.